N. **607-641-761-810-831-845-857-913-949-999**
1117-1132-1170-1175-1345-1460-1465-1509
1540-1797-1929-2140-2324-2622-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CATTANEI (607); DE MARIA (641); MORINI, CABRAS (761); MARTINI MARIA ELETTA, LUCCHESI, MEUCCI, NEGRARI, BIAGIONI (810); MARIOTTI (831); d'AQUINO, ALMIRANTE, DE MARZIO, MESSENI NEMAGNA, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, PAZZAGLIA, ABELLI, MAINA (845); BELLUSCIO (857); BOFFARDI INES, LOBIANCO, PISICCHIO, SISTO (913); MARIOTTI, SIGNORILE, CALDORO (949); MAGLIANO (999); GUERRINI (1117); CATTANEO PETRINI GIANNINA (1132); TRIVA, LA BELLA, VENTUROLI, ABBIATI DOLORES, ASTOLFI MARUZZA, BIANCHI ALFREDO, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, CERRA, CHIOVINI CECILIA, de CARNERI, DI GIOIA (1170); LENOCI (1175); MESSENI NEMAGNA, d'AQUINO, ALOI, BUTTAFUOCO, CASSANO, (1345); ORLANDI (1460); ALESSANDRINI, SERRENTINO, QUILLERI (1465); ALESSANDRINI, SERRENTINO, QUILLERI (1509); PERRONE (1540); d'iniziativa dei senatori DAL CANTON MARIA PIA, SAMMARTINO, ROSA, già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 febbraio 1973 (Stampato Senato **176**, Camera **1797**); **e d'iniziativa dei deputati IANNIELLO (1929); MESSENI NEMAGNA, d'AQUINO, BUTTAFUOCO, ALOI (2140); FRASCA, CALDORO, SIGNORILE (2324); FIORET, MAROCCO, SANTUZ, PISONI, BIANCHI FORTUNATO, GIORDANO, PISICCHIO, VECCHIARELLI (2622)**

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 30 aprile 1974

MODIFICATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 febbraio 1975 (Stampato n. 1637)

Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, nn. 130 e 128

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 febbraio 1975

TESTO

APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO PRIMO

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 MARZO 1969, n. 130.

CAPO I

CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO MEDICO E FARMACISTA.

ART. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente comma:

« Ai concorsi ad assistente e ispettore sanitario è ammesso il personale sanitario medico che abbia svolto, con esito favorevole, il tirocinio pratico di cui agli articoli 74-*bis*, 74-*ter* e 74-*quater* del presente decreto, o che sia in possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina ».

ART. 2.

Nel quarto comma dell'articolo 62 e nel primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la parola: « cinque » è sostituita dalla parola: « tre ».

TESTO

APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO PRIMO

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 MARZO 1969, N. 130

CAPO I

CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO MEDICO E FARMACISTA.

ART. 1.

Identico.

« Ai concorsi ad assistente e ispettore sanitario è ammesso il personale sanitario medico che abbia svolto, con esito favorevole, il tirocinio pratico di cui agli articoli 74 e seguenti del presente decreto, o che sia in possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina ».

ART. 2.

Identico.

Dopo il primo comma dell'articolo 64 è aggiunto il seguente:

« Le tesi contenute in detto elenco, che non possono superare il numero di 150, sono divise in tre gruppi di argomenti, da ciascuno dei quali viene sorteggiata una tesi ».

ART. 3.

Nel secondo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono soppresse le parole: « ispettori sanitari » e « assistenti ».

ART. 4.

L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« I requisiti di ammissione all'esame di idoneità a direttore sanitario sono i seguenti:

laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;

anzianità di laurea di almeno dieci anni;

libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come vice direttore sanitario, ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanità, ufficiale sanitario presso comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;

servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: vice direttore sanitario per almeno due anni; assistente universitario di istituti di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o di cliniche di malattie infettive con qualifica di aiuto per almeno quattro anni; ispettore sanitario o assistente dei predetti istituti universitari o di cliniche di malattie infettive o nei ruoli dei funzionari medici del Ministero della sanità per almeno sette anni; con qualunque qualifica a posto di sanitario in ospedali civili o militari o cliniche universitarie ov-

Dopo il primo comma dell'articolo 64 è aggiunto il seguente comma:

Identico.

ART. 3.

Nel secondo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: « ispettori sanitari, primari, aiuti e assistenti » sono sostituite dalle parole: « primari e aiuti ».

ART. 4.

Identico:

identico;

identico;

identico;

libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come vice direttore sanitario, ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanità, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;

servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: vice direttore sanitario per almeno due anni; assistente universitario di istituti di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o di cliniche di malattie infettive con qualifica di aiuto per almeno quattro anni; ispettore sanitario o assistente dei predetti istituti universitari o di cliniche di malattie infettive o nei ruoli dei funzionari medici del Ministero della sanità per almeno sette anni; con qualunque qualifica a posto di sanitario in ospedali civili o militari o cliniche universi-

vero ufficiale sanitario in comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno dieci anni.

La commissione esaminatrice è composta da:

un funzionario medico del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico - presidente;

tre sovraintendenti sanitari di ruolo o direttori sanitari di ruolo - componenti;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo d'igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive – componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità – segretario ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« I requisiti di ammissione all'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario sono i seguenti:

laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;

anzianità di laurea di almeno sei anni;

libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanità, ufficiale sanitario presso comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;

servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: ispettore sanitario o assistente di istituti universitari di igiene, di medicina legale, di medicina sociale, di medicina preventiva o di cliniche di malattie infettive o funzionario medico del Ministero della sanità per almeno tre anni; servizio sanitario di ruolo in ospedali civili o militari o cliniche unitarie ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno dieci anni.

Identico.

ART. 5.

Identico:

identico;

identico;

identico;

libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanità, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;

servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: ispettore sanitario o assistente di istituti universitari di igiene, di medicina legale, di medicina sociale, di medicina preventiva o di cliniche di malattie infettive o funzionario medico del Ministero della sanità per almeno tre anni; servizio sanitario di ruolo in ospedali civili o militari o cliniche

versitarie con qualunque qualifica, ovvero ufficiale sanitario in comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno cinque anni ».

ART. 6.

L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« ART. 71. - (*Tirocinio pratico a ispettore sanitario*). — Ai concorsi per ispettore sanitario sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina ».

ART. 7.

Dopo il primo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli esami di idoneità a primario radiologo ed a primario anestesista è richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina ».

ART. 8.

Dopo il primo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli esami di idoneità ad aiuto radiologo e ad aiuto anestesista è richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina ».

ART. 9.

L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« ART. 74. - (*Tirocinio pratico ad assistente*). — Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito

universitarie con qualunque qualifica, ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno cinque anni ».

ART. 6.

Identico:

« ART. 71. — (*Tirocinio pratico a ispettore sanitario*). — Ai concorsi per ispettore sanitario sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina ».

ART. 7.

Nel primo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: « per almeno cinque anni » sono aggiunte le seguenti: « per gli esami di idoneità a primario radiologo ed a primario anestesista è comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina ».

ART. 8.

Nel primo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: « per almeno cinque anni » sono aggiunte le seguenti: « per gli esami di idoneità ad aiuto radiologo e ad aiuto anestesista è comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina ».

ART. 9.

Identico:

« ART. 74. — (*Tirocinio pratico ad assistente*). — Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con

favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina.

La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia è di un anno ».

ART. 10.

Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 74-*bis*. - (*Tirocinio pratico*). — Il tirocinio pratico previsto dagli articoli 71, 74 e 94 del presente decreto è svolto presso gli ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del ministro per la sanità.

Sono esonerati dal tirocinio i sanitari che prestino servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito l'idoneità nella disciplina.

La durata del tirocinio è ridotta in ragione della metà del servizio effettuato per i sanitari che abbiano prestato durante il servizio militare servizio sanitario in ospedali militari in Italia e per coloro che abbiano prestato servizio in ospedali pubblici all'estero. Detto servizio deve essere stato prestato per un periodo non inferiore a sei mesi.

Per essere ammessi a frequentare il suddetto tirocinio, gli interessati devono essere in possesso rispettivamente dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione di medico o di farmacista.

I sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano l'orario e gli obblighi del servizio a tempo pieno.

I tirocinanti non possono essere adibiti a sostituzione di personale sanitario dell'ospedale ».

ART. 11.

Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 74-*ter*. - (*Modalità per lo svolgimento del tirocinio*). — Con decreto del ministro per la sanità, saranno indicati gli ospedali riconosciuti idonei, ivi compresi quelli clinicizzati, per il tirocinio, stabilite le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e fissati i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria per la assegnazione dei posti disponibili nei singoli ospedali.

esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina.

Identico.

ART. 10.

Identico:

« ART. 74-*bis*. — (*Tirocinio pratico*). — Il tirocinio pratico previsto dagli articoli 71, 74 e 94 del presente decreto è svolto presso gli ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanità, sentita la Regione.

Identico.

La durata del tirocinio è ridotta in ragione della metà del servizio effettuato per i sanitari che abbiano prestato durante il servizio militare servizio medico in ospedali militari in Italia e per coloro che abbiano prestato servizio in ospedali pubblici all'estero. Detto servizio deve essere stato prestato per un periodo non inferiore a sei mesi.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 11.

Identico:

Identico.

Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per metà ai voti degli esami di profitto e di laurea e per metà ai titoli di servizio, ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni. A parità di punteggio si terrà conto dei carichi di famiglia, della residenza della famiglia e dell'età.

Non possono essere ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore alla metà della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio ».

Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per metà ai voti degli esami di profitto e di laurea e per metà ai titoli di servizio e professionali, ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni. A parità di punteggio si terrà conto dei carichi di famiglia e dell'età.

Identico.

In caso di interruzione ingiustificata o di esito sfavorevole del tirocinio il sanitario non può essere riammesso a frequentare il tirocinio nella stessa o in altra disciplina prima di sei mesi dall'interruzione o dal compimento del tirocinio stesso.

In caso di esito favorevole il sanitario non può essere ammesso a frequentare il tirocinio in altra disciplina prima di un anno dal compimento del primo tirocinio.

L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-*quater* è dovuto per un solo periodo semestrale di tirocinio ».

ART. 12.

Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 74-*quater*. - (*Trattamento economico e relazione sull'eseguito tirocinio*). — Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo, esclusa ogni indennità.

Al termine del tirocinio pratico l'amministrazione dell'ospedale presso il quale è stato compiuto il tirocinio, rilascia una formale certificazione. Alla certificazione dovrà essere allegato il giudizio motivato espresso collegialmente dai sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso i quali il tirocinante ha svolto la sua attività ».

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

Nel primo comma le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle parole: « un mese ».

ART. 13.

Identico.

Al quarto comma dopo la parola: « Repubblica » sono aggiunte le seguenti parole: « – parte prima – e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ove ha sede l'ente ospedaliero ».

Nel quinto comma la parola: « sessantesimo » è sostituita dalla parola: « quarantacinquesimo ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro quattro mesi dalla data di chiusura del bando di concorso ».

ART. 14.

L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

Nel secondo comma le parole: « del Ministero della sanità » sono sostituite con le parole: « della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero ».

Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti commi:

« I primari, designati dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, sono sorteggiati da elenchi predisposti annualmente secondo la disciplina dall'ordine dei medici e comprendenti i sanitari contenuti negli elenchi di cui all'articolo 65 del presente decreto, che prestino servizio negli ospedali della provincia o, per la Valle d'Aosta, della Regione.

Qualora non vi siano sanitari di una determinata disciplina il sorteggio è effettuato dagli elenchi nazionali.

Qualora i nominativi dei sanitari contenuti nell'elenco di una determinata disciplina siano meno di dieci l'elenco dovrà essere integrato mediante sorteggio fino a raggiungere il numero preindicato con nominativi di primari di materia attinente od affine contenuti nell'elenco nazionale ».

Nel terzo comma dello stesso articolo dopo le parole: « ai candidati » sono aggiunte le parole: « e, per i sorteggi di cui al precedente comma, ai presidenti degli enti ospedalieri della provincia o, per la Valle d'Aosta, della Regione ».

ART. 15.

Il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica

ART. 14.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Qualora i nominativi dei sanitari contenuti nell'elenco di una determinata disciplina siano meno di dieci l'elenco dovrà essere integrato mediante sorteggio fino a raggiungere il numero preindicato con nominativi di primari della stessa disciplina contenuti nell'elenco nazionale ».

Identico.

ART. 15.

Il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica

27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un sovraintendente sanitario di ruolo - componente;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico o qualifica corrispondente designato dalla Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario ».

27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dai seguenti:

identico;

identico;

identico;

identico;

Soppresso;

identico;

identico;

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente ».

ART. 16.

Nell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la quinta categoria dei titoli di carriera è sostituita dalla seguente:

« Quinta categoria: Servizi di ruolo presso enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale per la valutazione dei quali la commissione dispone di un punteggio massimo di punti 6, da attribuire in analogia con i criteri di ripartizione previsti nella terza categoria; altri servizi non compresi nelle categorie precedenti per la valutazione dei quali la commissione dispone di un punteggio massimo di punti 3, da attribuire secondo la natura e la durata dei servizi stessi ».

Nel medesimo articolo i punteggi stabiliti per la valutazione dei titoli di libera docenza e di specializzazione sono modificati nel modo seguente:

« libera docenza in igiene, in medicina sociale, in medicina legale, in medicina preventiva, in malattie infettive punti 3;

libera docenza in microbiologia, in statistica sanitaria punti 1,50;

libera docenza in altra disciplina punti 0,75;

ART. 16.

Identico.

Identico.

Identico:

identico;

identico;

identico;

specializzazione in igiene o in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive punti 3;

specializzazione in disciplina affine punti 1,50;

specializzazione in altra disciplina punti 0,75 ».

Nello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Non sono valutabili le pubblicazioni attinenti a discipline nelle quali il candidato ha conseguito la libera docenza, se la docenza stessa sia stata valutata fra i titoli accademici e di studio ed i lavori siano di data anteriore al conseguimento della docenza ».

identico;

identico;

identico;

Soppresso.

Il penultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente comma:

« I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina ».

ART. 17.

Il secondo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un sovraintendente o direttore sanitario di ruolo - componente;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario ».

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Nel primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la parola: « idoneità » è sostituita dalle parole: « tirocinio pratico ».

ART. 18.

Identico.

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: « La commissione esaminatrice è uguale a quella prevista per il concorso a direttore sanitario ».

ART. 19.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.

Questi ultimi sono ripartiti come segue:

30 punti per l'esame clinico;
10 punti per la prima prova pratica;
10 punti per la seconda prova pratica.

I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

a) titoli di carriera: punti 35;
b) titoli accademici e di studio: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 5.

Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore sanitario.

L'idoneità relativa alla disciplina è valutata fino a punti 2,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame ».

ART. 20.

Il secondo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

due primari della disciplina oggetto del concorso, o qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, di cui all'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità della stessa disciplina: uno dei detti primari è sorteggiato dalla apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro è sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero - componenti;

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente comma:

« La commissione esaminatrice è uguale a quella prevista per il concorso a direttore sanitario ».

ART. 19.

Identico.

Identico.

Identico.

I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

a) titoli di carriera: punti 30;
b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.

Identico.

L'idoneità relativa alla disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame ».

ART. 20.

Il secondo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dai seguenti:

identico;

identico;

identico;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma - componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario ».

identico;

identico;

identico;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero – segretario.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente ».

ART. 21.

I punteggi, stabiliti dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue:

« libera docenza nella disciplina messa a concorso punti 3;

libera docenza in disciplina affine punti 1,50;

libera docenza in altra disciplina punti 0,75 ».

Nello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Non sono valutabili le pubblicazioni attinenti a discipline nelle quali il candidato ha conseguito la libera docenza, se la docenza stessa sia stata valutata fra i titoli accademici e di studio ed i lavori siano di data anteriore al conseguimento della docenza ».

ART. 21.

Identico.

« libera docenza nella disciplina messa a concorso: punti 3;

libera docenza in disciplina affine: punti 1,50;

libera docenza in altra disciplina: punti 0,75 ».

Soppresso.

Il penultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente comma:

« I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina ».

ART. 22.

Il secondo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composto da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

ART. 22.

Identico.

due primari della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, di cui all'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità della stessa disciplina: uno dei detti primari è sorteggiato dalla apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro è sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero - componenti;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla Regione - segretario ».

ART. 23.

Nel primo comma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la parola: « idoneità » è sostituita dalle parole: « tirocinio pratico ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un primario della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratto a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità di cui all'articolo 65 ed utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità della stessa disciplina a cura dell'ordine dei medici della provincia in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

ART. 23.

Nel primo comma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: « idoneità di assistente » sono sostituite dalle parole: « tirocinio pratico ».

Identico:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla Regione - segretario ».

ART. 24.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.

Quest'ultimi sono ripartiti come segue:

30 punti per la prova scritta;
10 punti per la prima prova pratica;
10 punti per la seconda prova pratica.

I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

a) titoli di carriera: punti 35;
b) titoli accademici e di studio: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 5.

Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a primario.

L'idoneità alla disciplina è valutata fino a punti 2,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame ».

ART. 24.

Identico.

Identico.

Identico.

I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

a) titoli di carriera: punti 30;
b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.

Identico.

L'idoneità alla disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame ».

ART. 25.

L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

Nel secondo comma le parole « e regionale » sono sostituite dalle parole: « e il tirocinio pratico ».

Nel terzo comma sono soppresse le parole « e regionale ».

Nel quarto comma sono soppresse le parole: « e farmacisti », e le parole: « delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e regionale » sono sostituite dalle parole: « della commissione dell'esame di idoneità nazionale ».

ART. 25.

Identico.

Nel quinto comma sono soppresse le parole: « e regionali » e le parole: « e farmacisti ».

ART. 26.

L'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« ART. 94. - (*Tirocinio pratico a farmacista*). — Ai concorsi per farmacista sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina ».

ART. 27.

Nel secondo comma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: « del Ministero della sanità » sono sostituite dalle parole: « della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero ».

ART. 28.

Il secondo comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

due direttori di farmacia di ruolo in servizio presso ospedali con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso: dei quali uno sorteggiato dall'apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro sorteggiato dall'ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, secondo le modalità indicate negli articoli precedenti - componenti;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o tecnica e legislazione farmaceutica, sorteggiato secondo le modalità indicate negli articoli precedenti - componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità - componente;

ART. 26.

Identico:

« ART. 94. — (*Tirocinio pratico a farmacista*). — Ai concorsi per farmacista sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina ».

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

Il secondo comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dai seguenti:

Identico:

identico;

identico;

identico;

identico;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario ».

identico;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente ».

ART. 29.

I punteggi, stabiliti dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue:

« libera docenza nella disciplina relativa al posto messo a concorso punti 3;

libera docenza in disciplina affine punti 1,50;

libera docenza in altra disciplina punti 0,75 ».

Nello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Non sono valutabili le pubblicazioni attinenti a discipline nelle quali il candidato ha conseguito la libera docenza, se la docenza stessa sia stata valutata fra i titoli accademici e di studio ed i lavori siano di data anteriore al conseguimento della docenza ».

ART. 29.

Identico.

« libera docenza nella disciplina relativa al posto messo a concorso: punti 3;

libera docenza in disciplina affine: punti 1,50;

libera docenza in altra disciplina: punti 0,75 ».

Soppresso.

Il penultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina ».

ART. 30.

Nel primo comma dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: « idoneità regionale » sono sostituite dalle parole: « tirocinio pratico ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

ART. 30.

Identico.

un direttore di farmacia di ruolo in servizio presso ospedale con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso, sorteggiato presso l'ente ospedaliero secondo le modalità indicate negli articoli precedenti - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla Regione - segretario ».

ART. 31.

L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.

Questi ultimi sono ripartiti come segue:

20 punti per la prima prova pratica;
20 punti per la seconda prova pratica;
10 punti per la prova orale.

I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

a) titoli di carriera: punti 35;
b) titoli accademici e di studio: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 5.

Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore di farmacia.

L'idoneità nella disciplina è valutata fino a punti 2,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame ».

CAPO II

CONCORSI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, E DEL PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO.

ART. 32.

Nel primo comma dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 27

ART. 31.

Identico.

Identico.

Identico.

I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

a) titoli di carriera: punti 30;
b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.

Identico.

L'idoneità nella disciplina è valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame ».

CAPO II

CONCORSI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, E DEL PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO.

ART. 32.

Nel primo comma dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 27

marzo 1969, n. 130, dopo la parola « equipollente » sono aggiunte le seguenti parole:

« ovvero, per i direttori amministrativi in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, diploma di scuola media superiore ».

Il secondo comma dello stesso articolo è modificato come segue:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un professore universitario di diritto amministrativo - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un direttore amministrativo di ente ospedaliero da cui dipenda almeno un ospedale provinciale designato dall'organizzazione sindacale interessata - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario ».

ART. 33.

Nel primo comma dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo la parola « equipollente » sono aggiunte le seguenti parole:

« ovvero, per i vice direttori amministrativi in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, diploma di scuola media superiore ».

Il secondo comma dello stesso articolo è modificato come segue:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un professore universitario di diritto amministrativo - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - componente;

marzo 1969, n. 130, dopo la parola: « equipollente » sono aggiunte le seguenti parole:

Identico.

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dai seguenti:

Identico:

identico;

identico;

identico;

identico;

due direttori amministrativi di ente ospedaliero da cui dipenda almeno un ospedale provinciale designati dall'organizzazione sindacale interessata - componenti;

identico.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente ».

ART. 33.

Nel primo comma dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo la parola: « equipollente » sono aggiunte le seguenti parole:

Identico.

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

Identico:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero – componente;

il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero – componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla Regione – segretario ».

ART. 34.

Il secondo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato – presidente;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso – componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità – componente;

un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso, ovvero, limitatamente al concorso per direttore biologo, un primario di laboratorio di analisi chimico cliniche, di microbiologia o di istologia e anatomia patologica di ospedale regionale, designato dalle organizzazioni sindacali interessate – componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero – componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla Regione – segretario ».

ART. 35.

Il secondo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato – presidente;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo nella disciplina messa a concorso – componente;

ART. 34.

Il secondo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

Identico:

identico;

identico;

identico;

un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali interessate – componente;

identico;

identico.

ART. 35.

Il secondo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

Identico:

identico;

identico;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso, ovvero, limitatamente al concorso per coadiutore biologo un primario di laboratorio di analisi chimico cliniche, di microbiologia o di istologia e anatomia patologica di ospedale regionale, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - compenente;

un primario ospedaliero di ruolo di disciplina affine a quella messa a concorso - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla Regione - segretario ».

ART. 36.

Il secondo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso, ovvero, limitatamente al concorso per assistente biologo, un primario di analisi chimico cliniche, di microbiologia o di istologia e anatomia patologica di ospedale regionale o provinciale, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente, designato dalla Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero, designato dalla Regione - segretario ».

ART. 37.

Al primo comma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: « scuole di ostetricia » sono aggiunte le parole: « o enti locali ».

identico;

un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali interessate - componente;

identico;

identico.

ART. 36.

Il secondo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

Identico:

identico;

un direttore tecnico di ruolo laureato nella disciplina oggetto del concorso designato dalle organizzazioni sindacali interes sate - componente;

identico;

identico.

ART. 37.

Identico.

ART. 38.

Il primo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

« I requisiti per l'ammissione ai concorsi per personale di assistenza diretta sono i seguenti:

diploma o abilitazione professionale;

non aver superato i 35 anni, fatta eccezione per coloro che sono in servizio presso ospedali, cliniche universitarie ovvero scuole per infermieri convenzionate con ospedali o università;

per il concorso a posti di capo-sala, aver prestato servizio come infermiere professionale o rispettivamente vigilatrice d'infanzia in ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri convenzionate con ospedali o università per almeno tre anni, essere in possesso del diploma di abilitazione a mansioni direttive e non aver superato i 40 anni di età, fatta eccezione per il personale in servizio presso lo stesso ospedale ».

ART. 38.

Il primo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

identico:

identico;

non aver superato i 35 anni, fatta eccezione per coloro che sono in servizio di ruolo presso ospedali, cliniche universitarie ovvero scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie;

per il concorso a posti di capo-sala, aver prestato servizio di ruolo come infermiere professionale o rispettivamente vigilatrice d'infanzia in ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie, per almeno tre anni, essere in possesso del diploma di abilitazione a mansioni direttive e non aver superato i 40 anni di età, fatta eccezione per il personale in servizio di ruolo presso lo stesso ospedale ».

ART. 39.

Il primo comma dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

« Per i concorsi a posti di capo dei servizi sanitari ausiliari sono richiesti requisiti analoghi a quelli previsti per capo-sala ed inoltre una anzianità di servizio non inferiore a tre anni in qualifica di capo-sala presso ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri convenzionate con ospedali o università ».

ART. 39.

Il primo comma dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« Per i concorsi a posti di capo dei servizi sanitari ausiliari sono richiesti requisiti analoghi a quelli previsti per capo-sala ed inoltre una anzianità di servizio di ruolo non inferiore a tre anni in qualifica di capo-sala presso ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie »;

CAPO III

NORME GENERALI E TRANSITORIE RIGUARDANTI I CONCORSI DI ASSUNZIONE.

ART. 40.

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio reso presso

CAPO III

NORME GENERALI E TRANSITORIE RIGUARDANTI I CONCORSI DI ASSUNZIONE.

ART. 40.

Identico.

istituti di ricovero e cura, classificati infermerie per acuti ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e non ancora trasformati o soppressi ai sensi dell'articolo 65 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è valutato come il corrispondente servizio reso presso ospedali zonali.

ART. 41.

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai concorsi ospedalieri ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi il servizio reso dal personale sanitario e dal personale tecnico laureato presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

Con decreto del ministro per la sanità, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà indicato a quali qualifiche e servizi ospedalieri corrispondono le qualifiche ed i servizi resi presso gli enti di cui al precedente comma.

ART. 41.

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il servizio reso dal personale sanitario presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati, presso gli istituti provinciali di assistenza all'infanzia e presso i consorzi provinciali antitubercolari è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi il servizio reso dal personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

Ai fini dell'ammissione ai primi esami di idoneità banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il servizio già prestato presso laboratori provinciali di igiene e profilassi dai sanitari ospedalieri in servizio non di ruolo alla data del 17 agosto 1974, è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

Ai soli fini dell'ammissione agli esami di idoneità il servizio di ruolo reso in qualità di ufficiale sanitario, medico condotto ovvero sanitario presso enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale è valutato, in ragione del 50 per cento del periodo di effettivo servizio prestato, come servizio reso presso gli enti ospedalieri nella qualifica di assistente di medicina generale ovvero

nella qualifica di assistente di pediatria, cardiologia e geriatria sempreché i sanitari abbiano conseguito la libera docenza o la specializzazione nelle predette discipline.

Ai soli fini dell'ammissione agli esami di idoneità il servizio reso in qualità di medico specialista consulente presso pubblici ospedali è valutato, in ragione del 25 per cento del periodo di effettiva durata della convenzione, come servizio non di ruolo reso presso enti ospedalieri nella qualifica di assistente della specialità. I servizi prestati in qualità di consulente presso più ospedali non sono fra loro cumulabili se contemporanei.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 78, 80 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla presente legge, i servizi di cui ai precedenti commi quarto e quinto non sono valutabili come titolo nei concorsi di assunzione.

Con decreto del Ministro per la sanità, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà indicato a quali qualifiche e servizi ospedalieri corrispondono le qualifiche ed i servizi resi presso gli enti di cui al presente articolo.

ART. 42.

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità il servizio prestato all'estero da sanitari italiani è equiparato al servizio di ruolo.

Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il predetto servizio è valutato con i punteggi previsti per il servizio di ruolo ridotti del 10 per cento.

I sanitari italiani, che abbiano prestato all'estero un periodo continuativo di servizio di un anno nella disciplina, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella disciplina stessa a prescindere dal possesso del requisito del tirocinio pratico nella disciplina.

I sanitari italiani, che abbiano prestato all'estero servizio nella qualifica e disciplina per almeno cinque anni e siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale.

I sanitari di cui al precedente comma sono inclusi, a domanda, negli elenchi previsti dall'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

ART. 42.

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi il servizio reso dai farmacisti presso le farmacie di enti pubblici è comparato al corrispondente servizio reso presso gli ospedali e quello reso come collaboratore o direttore di farmacie è valutato per il 50 per cento.

ART. 43.

Nelle commissioni esaminatrici previste dagli articoli 104, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, i funzionari medici, i funzionari amministrativi e gli impiegati del Ministero della sanità sono sostituiti rispettivamente da funzionari medici, funzionari amministrativi ed impiegati di corrispondente qualifica dei ruoli della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero.

ART. 44.

Il primo e secondo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

« I sanitari in servizio di ruolo e quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano conseguito la idoneità nella corrispondente qualifica o disciplina in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 9 agosto 1954, n. 653, e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a prescindere dal possesso del requisito della idoneità nazionale o regionale.

I sanitari che abbiano conseguito la idoneità nella corrispondente qualifica o disciplina in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 9 agosto 1954, n. 653, ma che non siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi il servizio deve essere riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

ART. 43.

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi il servizio reso dai farmacisti presso le farmacie di enti pubblici è equiparato al corrispondente servizio reso presso gli ospedali.

ART. 44.

Identico.

ART. 45.

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

« I sanitari in servizio di ruolo possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito della idoneità nazionale o regionale.

I sanitari che abbiano conseguito la idoneità nella corrispondente qualifica o disciplina in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 9 agosto 1954, n. 653, e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso della idoneità nazionale o regionale.

Gli aiuti dirigenti di ruolo che siano in possesso dei requisiti di ammissione all'esame di idoneità a primario possono parteci-

relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione presso ospedali di pari o inferiore categoria, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale.

Il ministro per la sanità predispone distinti elenchi dei sanitari di cui ai precedenti commi secondo la qualifica, disciplina e categoria dell'ospedale. All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata domanda di inclusione negli elenchi predetti ».

pare ai concorsi di assunzione in detta qualifica della stessa disciplina a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale.

Gli assistenti universitari, che abbiano prestato cinque anni di servizio di ruolo e siano in possesso della specializzazione possono partecipare al concorso di assunzione per aiuto nella corrispondente disciplina.

Il Ministro per la sanità predispone distinti elenchi dei sanitari di cui ai precedenti commi secondo la qualifica e la disciplina. All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata domanda di inclusione negli elenchi predetti ».

ART. 46.

I sanitari che all'entrata in vigore della presente legge prestino servizio di ruolo a seguito di pubblico concorso per titoli scientifici e pratici ai sensi dell'articolo 17 e seguenti del regio decreto 16 agosto 1909, numero 615, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici possono partecipare direttamente nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132 a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla presente legge.

A tal fine il Ministro della sanità predispone entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge distinti elenchi secondo la qualifica e la disciplina dei sanitari di cui al precedente comma. All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata istanza di inclusione negli elenchi predetti.

Il Ministro della sanità è altresì tenuto ad integrare ed aggiornare annualmente gli elenchi nazionali di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con i nominativi dei sanitari che prestino servizio di ruolo presso pubblici ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici.

ART. 47.

Il servizio non di ruolo prestato dai sanitari ospedalieri od universitari in qualità di incaricato, straordinario o volontario, è equiparato al servizio di ruolo, ai fini del-

l'ammissione agli esami di idoneità nazionali e regionali banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione banditi entro la predetta data.

Limitatamente ai primi esami di idoneità banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianità di laurea richiesto per l'ammissione ai predetti esami dagli articoli 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è ridotto di un anno.

ART. 45.

Il beneficio di cui al primo comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è esteso a tutto il personale sanitario ospedaliero ed universitario.

I termini di tre anni previsti dal primo comma dello stesso articolo sono prorogati di sei mesi oltre la data di entrata in vigore della presente legge.

Soppresso.

ART. 46.

Limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti di età per l'ammissione ai concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono elevati di due anni.

ART. 48.

Identico.

ART. 47.

Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri, il tirocinio pratico è sostituito dal servizio continuativo nella disciplina di pari durata prestato senza demerito presso un pubblico ospedale civile o militare in Italia o in ospedali all'estero pubblici o riconosciuti.

ART. 49.

Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri, il tirocinio pratico è sostituito dal servizio continuativo nella disciplina di pari durata prestato senza demerito presso un pubblico ospedale civile o militare.

ART. 48.

Limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità di servizio richiesti nelle carriere direttive degli enti ospedalieri, dagli articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per l'ammissione ai concorsi di direttore amministrativo e di vice direttore amministrativo sono ridotti della metà.

ART. 50.

Identico.

Per lo stesso periodo di cui al precedente comma, per i concorsi di cui all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il servizio richiesto può essere stato prestato anche presso comuni, province o amministrazioni dello Stato.

ART. 49.

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità nazionali e regionali, il servizio non di ruolo prestato in ospedali pubblici in Italia dall'8 maggio 1969 sino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge è equiparato al servizio di ruolo.

Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione e limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge il servizio non di ruolo di cui al precedente comma prestato dai sanitari non di ruolo che non usufruiscono dei benefici previsti dal titolo terzo della presente legge, è equiparato al servizio di ruolo.

La maggiorazione del punteggio prevista dagli articoli 78, 87 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per il servizio reso presso l'ente che bandisce il concorso, è elevata dal 20 al 40 per cento in favore dei sanitari non di ruolo di cui al precedente comma che partecipano ai concorsi pubblici per i posti occupati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per lo stesso periodo di cui al precedente comma, per i concorsi di cui all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il servizio richiesto, non inferiore a tre anni, può essere stato prestato anche presso comuni, province o amministrazioni dello Stato.

I vice direttori amministrativi di ruolo che siano in possesso del diploma di laurea richiesto e che da almeno 18 mesi alla data del 17 agosto 1974 ricoprono, in modo continuativo, per incarico, supplenza o interinato, il posto di direttore amministrativo vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel predetto posto.

ART. 51.

Identico.

Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione e limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge il servizio non di ruolo di cui al precedente comma prestato dai sanitari non di ruolo che non usufruiscono dell'immissione diretta in ruolo prevista dal titolo terzo della presente legge, è equiparato al servizio di ruolo.

La maggiorazione del punteggio prevista dagli articoli 78, 87 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per il servizio reso presso l'ente che bandisce il concorso, è elevata dal 20 al 40 per cento in favore dei sanitari non di ruolo di cui al precedente comma che partecipano ai concorsi pubblici per i posti occupati alla data del 17 agosto 1974.

ART. 52.

Limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi per direttore, coadiutore ed assistente biologo, il direttore tecnico può essere sostituito da un primario di laboratorio di analisi chimico cliniche, di microbiologia o di istologia e anatomia patologica di ospedale regionale, designato dalle organizzazioni sindacali interessate.

CAPO IV

SERVIZIO DEL PERSONALE MEDICO.

ART. 50.

A decorrere dall'inizio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni ospedaliere per l'attuazione del proprio programma di attività ed in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previo parere della Regione, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta, a singoli sanitari ospedalieri la prestazione del servizio a tempo pieno di cui agli articoli 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

TITOLO SECONDO

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 MARZO 1969, N. 128. DIPARTIMENTO.

ART. 51.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 e sino all'entrata in vigore della legge di programmazione regionale ospedaliera, e comunque non oltre il termine massimo di due anni da tale data, le Regioni in via sperimentale disciplinano l'attuazione, presso gli ospedali che ne presentino i requisiti, delle strutture organizzative a tipo dipartimentale previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, includendo divisioni, sezioni e servizi affini e complementari e in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona e prevedendo la corresponsabilità direttiva collegiale da parte dei sanitari delle stesse anche in deroga alle attribuzioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Il ministro per la sanità istituisce con proprio decreto una commissione per la verifica

CAPO IV

SERVIZIO DEL PERSONALE MEDICO.

ART. 53.

A decorrere dal 31 gennaio 1976 le amministrazioni ospedaliere per l'attuazione del proprio programma di attività ed in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della Regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, ai sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.

TITOLO SECONDO

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 MARZO 1969, N. 128. DIPARTIMENTO

ART. 54.

A decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge e sino all'entrata in vigore della legge di programmazione regionale ospedaliera, e comunque non oltre il termine massimo di due anni da tale data, le Regioni in via sperimentale promuovono l'attuazione, presso gli ospedali che ne presentino i requisiti, delle strutture organizzative a tipo dipartimentale previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, includendo divisioni, sezioni e servizi affini e complementari in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona. La responsabilità direttiva collegiale in ordine all'organizzazione di tali strutture e al migliore coordinamento delle unità operative che le compongono è attribuita al comitato previsto dal terzo comma del predetto articolo 10.

Il Ministro per la sanità istituisce con proprio decreto una commissione per la verifi-

delle sperimentazioni in atto e per l'elaborazione entro il 31 ottobre 1974 degli orientamenti necessari all'attuazione delle nuove strutture dipartimentali.

TITOLO TERZO

NORME TRANSITORIE PER LA SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE OSPEDALIERO

ART. 52.

I direttori sanitari, i direttori di farmacia ed i primari ospedalieri che prestino da almeno diciotto mesi alla data di entrata in vigore della presente legge regolare servizio non di ruolo continuativo in un posto vacante sono nominati direttamente in ruolo nel posto occupato se in possesso della idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina.

I sanitari cui al precedente comma che prestino da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge regolare servizio non di ruolo continuativo in un posto vacante sono nominati in ruolo nel posto occupato se in possesso della idoneità nella corca delle sperimentazioni in atto e per l'elaborazione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, degli orientamenti necessari all'attuazione delle nuove strutture dipartimentali.

ART. 55.

Ai fini della composizione del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale gli aiuti, capi di sezioni o di servizi autonomi, in servizio di ruolo, sono equiparati ai primari.

ART. 56.

Dopo il quarto comma dell'articolo 36 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è aggiunto il seguente comma:

« Nelle divisioni di odontoiatria e stomatologia i posti-letto possono essere sostituiti parzialmente da unità operative stomatologiche con equivalenza di ciascuna poltrona operativa odontostomatologica a quattro posti-letto. In ogni caso il numero dei posti-letto non potrà essere inferiore a quindici, salvo che per gli ospedali specializzati in odontoiatria e stomatologia ».

TITOLO TERZO

NORME TRANSITORIE PER LA SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE OSPEDALIERO

ART. 57.

I direttori sanitari, i direttori di farmacia, i primari ospedalieri, che siano in servizio non di ruolo da almeno sei mesi alla data del 17 agosto 1974 in un posto di organico vacante o che si renda disponibile per effetto dell'applicazione della presente legge, se in possesso dell'idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso, ovvero, se in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina, sono trattenuti in servizio nel predetto posto ed il posto è messo a pubblico concor-

rispondente qualifica e disciplina, dopo aver superato un concorso loro riservato.

I posti ricoperti dai sanitari di cui al primo comma che prestino servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e non siano in possesso della idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina, ma siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità, sono messi a pubblico concorso dopo l'espletamento dei primi esami di idoneità banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso pubblico deve essere bandito entro e non oltre un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del ministro per la sanità che approva la graduatoria degli idonei per ciascuna qualifica e disciplina.

ART. 53.

I vicedirettori sanitari e gli aiuti ospedalieri che prestino da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge regolare servizio non di ruolo continuativo in un posto vacante sono nominati in ruolo nel posto occupato direttamente se in possesso della idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina, ovvero mediante un concorso loro riservato se in possesso, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ai sensi degli articoli 70 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

I posti ricoperti dai sanitari che non usufruiscono dei benefici di cui al precedente comma e che prestino servizio alla data del 17 aprile 1974 sono messi a pubblico concorso dopo l'espletamento dei primi esami di idoneità banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali sanitari ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità le anzianità di servizio previste dagli articoli 70 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono ridotte di un anno.

so dopo l'espletamento dei primi esami di idoneità banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso pubblico di cui al precedente comma deve essere bandito entro e non oltre un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la sanità che approva la graduatoria degli idonei per ciascuna qualifica e disciplina.

I sovraintendenti sanitari, che siano in servizio non di ruolo da almeno sei mesi alla data del 17 agosto 1974 in un posto di organico vacante o che si renda disponibile per effetto dell'applicazione della presente legge, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se in possesso del requisito dell'anzianità di servizio richiesta nella qualifica di direttore sanitario per l'ammissione al relativo concorso di assunzione.

I sovraintendenti, i direttori sanitari, i direttori di farmacia, i primari ospedalieri, in servizio non di ruolo alla data del 17 agosto 1974 in un posto di organico vacante o che si renda disponibile per effetto dell'applicazione della presente legge, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se già titolari di un posto di ruolo di pari qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale.

ART. 58.

I vice direttori sanitari e gli aiuti ospedalieri, che siano in servizio non di ruolo da almeno sei mesi alla data del 17 agosto 1974 in un posto di organico vacante o che si renda disponibile per effetto dell'applicazione della presente legge, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se in possesso dell'idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina ovvero sono trattenuti in servizio nel predetto posto e sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se conseguono la relativa idoneità nei primi esami di idoneità banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I vice direttori sanitari e gli aiuti ospedalieri in servizio non di ruolo alla data del 17 agosto 1974 in un posto di organico vacante o che si renda disponibile per effetto dell'applicazione della presente legge, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se già titolari di un posto di ruolo di pari qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale.

Il concorso pubblico deve essere bandito entro e non oltre un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del ministro per la sanità che approva la graduatoria degli idonei per ciascuna qualifica e disciplina.

ART. 54.

Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli assistenti ospedalieri che prestino da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge regolare servizio non di ruolo continuativo in un posto vacante sono nominati direttamente in ruolo nel posto occupato.

Gli assistenti anestesisti e radiologi che non siano in possesso della specializzazione nella corispondente disciplina e prestino da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge regolare servizio non di ruolo continuativo in un posto vacante sono nominati direttamente in ruolo nel posto occupato.

ART. 55.

I sanitari di cui agli articoli 52 e 53 che prestino almeno dal 17 aprile 1974 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge regolare servizio non di ruolo continuativo in un posto vacante sono nominati direttamente in ruolo nel posto occupato se già titolari di un posto di ruolo di pari qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale.

ART. 59.

Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli assistenti ospedalieri che occupino alla data del 17 agosto 1974 un posto di organico vacante o che si renda disponibile per effetto dell'applicazione della presente legge e che abbiano prestato nel posto stesso almeno sei mesi di servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati direttamente in ruolo nel posto medesimo.

Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli assistenti ospedalieri in servizio non di ruolo alla data del 17 agosto 1974 in un posto di organico vacante o che si renda disponibile per effetto dell'applicazione della presente legge, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se già titolari di un posto di ruolo nella disciplina presso un pubblico ospedale ovvero se in possesso dell'idoneità nella disciplina.

I posti di ispettore sanitario, farmacista e assistente ospedaliero, che si rendano comunque disponibili entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono assegnati mediante concorso riservato ai sanitari che abbiano prestato nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge almeno due anni di servizio, anche non continuativo, nelle rispettive qualifiche.

Gli assistenti anestesisti e radiologi che occupano alla data del 17 agosto 1974 un posto di organico vacante o che si renda disponibile per effetto dell'applicazione della presente legge e che abbiano prestato nel posto stesso almeno un anno di servizio non di ruolo continuativo, sono nominati direttamente in ruolo nel posto medesimo.

Soppresso.

I sanitari di cui all'articolo 54 che prestino almeno dal 17 aprile 1974 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge regolare servizio non di ruolo continuativo in un posto vacante sono nominati direttamente in ruolo nel posto occupato se già titolari di un posto di ruolo di pari qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale ovvero se in possesso della relativa idoneità.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai sanitari già titolari di un posto di ruolo di pari qualifica in disciplina affine, sempre che siano in possesso dell'idoneità richiesta per ricoprire il posto.

ART. 56.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 53 si applicano anche agli aiuti, capi di servizio o di sezione autonoma, ivi compresi gli aiuti già qualificati come aiuti dirigenti, che siano in possesso dell'idoneità a primario nella disciplina o dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità.

La maggiorazione del punteggio prevista dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per il servizio reso presso l'ente che bandisce il concorso, è elevata dal 20 al 40 per cento in favore dei sanitari di cui al precedente comma che partecipano ai concorsi pubblici per il relativo posto di primario di nuova istituzione.

ART. 60.

Gli aiuti dirigenti di ruolo, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità a primario nella disciplina e gli aiuti capi di sezione autonoma o di servizi speciali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 27 marzo 1969, in servizio di ruolo e che abbiano l'idoneità a primario nella disciplina, vengono inquadrati in tale qualifica nel caso in cui il posto da essi occupato in ruolo sia stato alla data di entrata in vigore della presente legge trasformato in quello di primario.

Le disposizioni di cui all'articolo 57 si applicano anche agli aiuti, in servizio non di ruolo, che occupino un posto di organico di aiuto capo di servizio o di sezione autonoma, ovvero di aiuto dirigente, vacante o che si renda disponibile per effetto dell'applicazione della presente legge, e che siano in possesso dell'idoneità a primario nella corrispondente disciplina. Ai predetti sanitari non si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

La maggiorazione del punteggio prevista dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per il servizio reso presso l'Ente che bandisce il concorso è elevata dal 20 al 40 per cento in favore dei sanitari di cui ai precedenti commi che partecipano ai concorsi pubblici per il relativo posto di primario di nuova istituzione.

ART. 61.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai sanitari, in possesso dei necessari requisiti, che abbiano

esercitato le funzioni in un posto di organico immediatamente superiore, vacante o che si renda disponibile per effetto dell'applicazione della presente legge, come previsto dall'articolo 7, quinto, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai sanitari in servizio in un posto il cui titolare sia stato trasferito per incarico o a seguito di concorso presso lo stesso od altro ospedale.

I sanitari, titolari di un posto di ruolo, cui vengono applicate le norme previste nel titolo III della presente legge, debbono, entro un mese, optare per il posto di cui sono titolari o per il posto non di ruolo.

In caso di mancata opzione si intende accettato il posto in cui il sanitario presta servizio alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma.

ART. 57.

I sanitari di cui agli articoli 52, 53 e 54 che abbiano prestato almeno dal 17 aprile 1974 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge regolare servizio non di ruolo continuativo e non abbiano maturato nel posto occupato le anzianità di servizio previste dai suddetti articoli hanno egualmente diritto alla nomina diretta in ruolo o alla nomina previo concorso loro riservato qualora precedentemente e senza demerito abbiano maturato le predette anzianità di servizio in altro posto dello stesso o di altro ospedale nella stessa qualifica e in analoga o affine disciplina.

I sanitari profughi dalla Libia che abbiano prestato almeno dal 17 aprile 1974 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge regolare servizio non di ruolo continuativo e non abbiano maturato nel posto occupato le anzianità di servizio previste dagli articoli 52, 53 e 54 hanno egualmente diritto alla nomina diretta in ruolo o alla nomina previo concorso loro riservato qualora maturino le predette anzianità, cumulando il servizio prestato negli ospedali delle cessate amministrazioni italiane in Libia.

Soppresso.

ART. 58.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 52, 53 e 54 si applicano anche ai sanitari, in possesso dei necessari requisiti, che abbia-

Soppresso.

no esercitato le funzioni in un posto vacante immediatamente superiore, come previsto dall'articolo 7, quinto, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

ART. 59.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai sanitari che prestino regolare servizio continuativo in un posto il cui titolare sia stato trasferito per incarico o a seguito di concorso presso lo stesso od altro ospedale.

I sanitari, titolari di un posto di ruolo, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio non di ruolo in altro posto dello stesso o di diverso ospedale debbono, entro un mese dalla stessa data, optare per il posto di cui sono titolari o per il posto occupato in posizione non di ruolo.

In caso di mancata espressa opzione si intende accettato il posto in cui il sanitario presta servizio alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma.

ART. 60.

Le norme della presente legge si applicano anche ai sanitari in servizio presso ospedali costituiti in enti ospedalieri ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

ART. 61.

Le norme della presente legge si applicano in quanto compatibili anche ai sanitari in servizio presso ospedali dipendenti da istituti di ricovero e cura riconusciuti a carattere scientifico ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Nelle commissioni previste dagli articoli 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 della presente legge per i concorsi presso gli istituti di cui al precedente comma i funzionari medici ed amministrativi regionali sono sostituiti da funzionari medici ed amministrativi di corrispondente qualifica del Ministero della sanità.

L'articolo 43 della presente legge non si applica ai concorsi presso gli istituti predetti.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 62.

Le norme della presente legge si applicano in quanto compatibili anche ai sanitari in servizio presso ospedali dipendenti da istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Nelle commissioni previste dalla presente legge per i concorsi presso gli istituti di cui al precedente comma i funzionari medici ed amministrativi regionali sono sostituiti da funzionari medici ed amministrativi di corrispondente qualifica del Ministero della sanità.

ART. 62.

Il personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno diciotto mesi per i direttori, almeno dodici mesi per i coadiutori e almeno sei mesi per gli assistenti regolare servizio non di ruolo continuativo in un posto vacante è nominato in ruolo nel posto occupato, dopo aver superato un concorso riservato.

I posti di ruolo di assistente che saranno istituiti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli del personale di cui al precedente comma, sono conferiti mediante concorso interno riservato al personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, assunto con altra qualifica, abbia di fatto svolto per almeno un anno servizio come assistente biologo, chimico e fisico e sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per l'ammissione al relativo concorso di assunzione.

ART. 63.

Le ostetriche che prestino da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge regolare servizio non di ruolo

ART. 63.

I benefici previsti nel presente Titolo si applicano altresì ai sanitari, in possesso dei requisiti richiesti, che successivamente alla data del 17 agosto 1974 abbiano cessato di prestare servizio nel posto occupato alla predetta data, purché il posto stesso non sia stato conferito a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami.

In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il personale ospedaliero non di ruolo che usufruisce dei benefici previsti nel presente Titolo è trattenuto in servizio fino all'immissione diretta in ruolo, ovvero all'espletamento dei concorsi pubblici di cui al predetto Titolo.

Sono revocati di diritto tutti gli avvisi pubblici nonché i concorsi pubblici, per i quali non sia intervenuta all'atto dell'entrata in vigore della presente legge la nomina in ruolo dei vincitori, sempre che relativi a posti per i quali esistano aventi diritto ad usufruire dei benefici previsti nella presente legge.

ART. 64.

Il personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie, che sia in servizio non di ruolo da almeno sei mesi alla data del 17 agosto 1974 in un posto di organico vacante o che si renda disponibile per effetto dell'applicazione della presente legge, se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto, è nominato direttamente in ruolo nel posto stesso.

I posti di ruolo di assistente che saranno istituiti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli del personale di cui al precedente comma, sono conferiti mediante concorso interno riservato al personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, assunto con altra qualifica, abbia di fatto svolto per almeno un anno servizio come assistente biologo, chimico o fisico e sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per l'ammissione al relativo concorso di assunzione.

ART. 65.

Le capo ostetriche e le ostetriche che siano in servizio non di ruolo da almeno sei mesi dalla data del 17 agosto 1974 in un posto

continuativo in un posto vacante sono nominate in ruolo nel posto occupato dopo aver superato un concorso loro riservato.

ART. 64.

Le amministrazioni ospedaliere devono procedere alla nomina diretta in ruolo del personale di cui ai precedenti articoli entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I concorsi riservati devono essere banditi entro due mesi ed espletati entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora entro i termini di cui ai precedenti commi le amministrazioni ospedaliere non abbiano provveduto ad adottare le deliberazioni di nomina diretta in ruolo o a bandire i concorsi riservati, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per l'adozione della deliberazione e per l'emanazione dei bandi ed i successivi adempimenti.

ART. 65.

Tutto il personale che, da almeno un anno, presta servizio in base a convenzione stipulata con l'ente ospedaliero ai sensi delle vigenti disposizioni, nell'ospedale o negli istituti e cliniche universitarie o nei centri trasfusionali qualora la convenzione decada o non sia rinnovata ha diritto, se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il corrispondente posto, al concorso interno riservato, sempre che esista nell'organico dell'ente ospedaliero un analogo posto vacante o sia istituito entro un anno dalla decadenza o dal mancato rinnovo della convenzione.

di organico vacante o che si renda disponibile per effetto dell'applicazione della presente legge sono nominate direttamente in ruolo nel posto occupato se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto stesso.

ART. 66.

I benefici previsti nel presente Titolo si applicano altresì al personale non di ruolo che a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza o puerperio, non abbia potuto compiere il periodo di servizio di sei mesi previsto dai precedenti articoli, sempre che fosse in servizio nel posto da conferire alla data del 17 agosto 1974.

ART. 67.

Le amministrazioni ospedaliere devono procedere alla nomina diretta in ruolo del personale di cui ai precedenti articoli entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora entro il termine di cui al precedente comma le amministrazioni ospedaliere non abbiano provveduto ad adottare le deliberazioni di nomina diretta in ruolo, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per l'adozione delle deliberazioni e per i successivi adempimenti.

ART. 68.

Tutto il personale che alla data del 17 agosto 1974 da almeno un anno presta servizio continuativo in base a convenzione stipulata con l'ente ospedaliero ai sensi delle vigenti disposizioni nell'ospedale o negli istituti e cliniche universitarie o nei centri trasfusionali con l'osservanza dell'orario normale di servizio stabilito per i dipendenti ospedalieri, qualora la convenzione decada o non sia rinnovata, ha diritto, se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il corrispondente posto e sempre che esista nell'organico dell'ente ospedaliero un analogo posto vacante o sia istituito entro un anno dalla decadenza o dal mancato rinnovo della convenzione, alla

Ai fini del computo della richiesta anzianità di servizio di un anno si deve tener conto cumulandoli anche dei servizi prestati in base a convenzione in altre qualifiche presso il medesimo ente o presso altro ente ospedaliero.

Ai fini della determinazione dei requisiti richiesti per ricoprire il posto i servizi di cui sopra sono equiparati al servizio di ruolo.

ART. 66.

I posti di ruolo che risultino vacanti nei servizi trasfusionali istituiti dagli enti ospedalieri a seguito di decadenza o mancato rinnovo delle convenzioni stipulate con un centro trasfusionale dipendente dalla CRI sono conferiti, mediante concorso interno riservato, al personale di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge nel centro trasfusionale già convenzionato con l'ente ospedaliero.

Ai fini della partecipazione al concorso interno riservato per il posto ricoperto in base a convenzione, non è richiesto al personale di ruolo il requisito della idoneità nelle corrispondenti qualifiche e discipline.

Al personale suddetto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41 della presente legge.

NORME FINALI

nomina diretta in ruolo nel posto ovvero, nel caso di più aventi diritto, al concorso interno riservato per il posto stesso.

Identico.

Identico.

Al personale sanitario è in ogni caso richiesto il requisito dell'idoneità nella qualifica e disciplina.

ART. 69.

I posti di ruolo che risultino vacanti nei servizi trasfusionali istituiti dagli enti ospedalieri a seguito di decadenza o mancato rinnovo delle convenzioni stipulate con la Croce Rossa Italiana sono conferiti, mediante concorso interno riservato, al personale di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto e in servizio da almeno un anno alla data del 17 agosto 1974 nei centri trasfusionali già convenzionati siti all'interno dell'ospedale.

Ai fini della determinazione dei requisiti richiesti per ricoprire il posto i servizi resi nei centri di cui al precedente comma sono equiparati al servizio di ruolo.

Al personale sanitario è in ogni caso richiesto il requisito dell'idoneità nella qualifica e disciplina.

NORME FINALI

ART. 70.

Sono revocati gli esami di idoneità per assistente e farmacista già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 71.

Sono nulli di diritto ed impegnano la responsabilità personale e diretta di chi li dispone e di chi vi dà esecuzione tutti gli atti o provvedimenti, successivi all'entrata in vi-

gore della presente legge, concernenti assunzioni di personale, promozioni, nomine in ruolo, conferimenti di incarichi, interinati e supplenze effettuati in violazione delle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, nn. 128, 129 e 130, nonché della presente legge. Le supplenze e gli interinati non possono superare i sei mesi né essere rinnovati dopo tale termine.

ART. 67.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo terzo della presente legge l'aspettativa per servizio militare prevista dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, si applica anche al personale in servizio non di ruolo.

Soppresso.

ART. 68.

In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il personale ospedaliero non di ruolo è trattenuto in servizio fino all'immissione diretta in ruolo, ovvero all'espletamento dei concorsi riservati o pubblici di cui al Titolo terzo della presente legge.

Soppresso.

ART. 69.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nella presente legge.

ART. 72.

Identico.

ART. 70.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

ART. 73.

Identico.